



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

RIMINI

Via Destra del Porto n°151- Tel. 0541/50211- fax 0541/54373-

PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

“AREA DI SICUREZZA RELATIVA ALLA ZONA DIFFUSORI DELLE CONDOTTE SOTTOMARINE A SERVIZIO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA NEL COMUNE DI RIMINI”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA** la comunicazione/istanza datata 31/05/2022 protocollo n. 5641/22, della Società “Heratech Srl”, con la quale viene richiesta la modifica dell’ordinanza n. 64/2020 del 29/09/2020 di questa Capitaneria di porto mediante l’inserimento di un’area da interdire alla pesca professionale e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione;
- VISTA** la propria ordinanza n. 64/2020 del 29/09/2020 e ss.mm.;
- VISTA** la concessione pratica n. 3846 del 09/11/2021 del Comune di Rimini – Settore Turismo – Water Front e riqualificazione demanio - alla Società Heratech Srl di Area Demaniale Marittima e specchio acqueo e di condotte sottomarine al servizio delle vasche di laminazione Ausa con scadenza 31/12/2026;
- VISTA** la prescrizione di segnalamento marittimo n. 53/20/VE in data 30/09/2020 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione fari e Segnalamenti relativa alla zona diffusori delle condotte sottomarine a servizio delle vasche di laminazione AUSA;
- VISTI** gli atti d’ufficio;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG ‘72) resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare in parola;
- VISTA** l’Ordinanza balneare n°1/2019 e 01/2020 della Regione Emilia Romagna;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che a partire dalla data della presente ordinanza nelle acque del Circondario Marittimo di Rimini è presente un'area di sicurezza, così come meglio di seguito specificato ed evidenziato nell'allegato "A" che è parte integrante della presente Ordinanza, sul cui fondale sono presenti i diffusori delle condotte sottomarine a servizio delle vasche di laminazione AUSA;

AREA DI SICUREZZA 1 (AREA VERDE) :

- | | | |
|--|---|---------------------|
| A) Lat. 44°04'25,4082" N - Long. 012°35'40,2421" E | } | DATUM WGS 84 |
| B) Lat. 44°04'25,0844" N - Long. 012°35'40,5523" E | | |
| C) Lat. 44°04'24,7632" N - Long. 012°35'40,8644" E | | |
| D) Lat. 44°04'26,0073" N - Long. 012°35'43,4174" E | | |
| E) Lat. 44°04'27,3080" N - Long. 012°35'45,8767" E | | |
| F) Lat. 44°04'27,6288" N - Long. 012°35'45,5827" E | | |
| G) Lat. 44°04'27,9445" N - Long. 012°35'45,2640" E | | |
| H) Lat. 44°04'26,6940" N - Long. 012°35'42,7152" E | | |

L'area di sicurezza verrà segnalata come segue:

- **n°8** (otto) boe biconiche diurne di colore giallo posizionate rispettivamente nei punti A, B, C, D, E, F, G, H dell'area di sicurezza sopra indicata;
- **n°1** (una) boa cilindrica a luce gialla con riflettore radar posizionata nel punto:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| ➤ I) Lat. 44°04'26,4887" N - Long. 012°35'43,3258" E | } | DATUM WGS 84 |
| | | |

con le seguenti caratteristiche nautiche:

- altezza della luce s.l.m.m: **1,8**
- colore della luce: **giallo**
- caratteristica luminosa: **0,5+2,5=P.3 secondi**
- portata nominale: **3NM**
- miraglio: **radarabile, giallo a forma di X**
- settore di visibilità: **a giro d'orizzonte**

nonché, dalla data della presente ordinanza, nelle acque del Circondario Marittimo di Rimini è presente un'area di sicurezza, così come meglio di seguito specificato ed evidenziato nell'allegato "A" che è parte integrante della presente Ordinanza, sul cui fondale sono presenti delle condotte interrato sottomarine a servizio delle vasche di laminazione AUSA;

AREA DI SICUREZZA 2 "AREA ROSSA":

- | | | |
|--|---|---------------------|
| L) Lat. 44°04'25,41" N - Long. 012°35'40,24" E | } | DATUM WGS 84 |
| M) Lat. 44°04'24,76" N - Long. 012°35'40,86" E | | |
| N) Lat. 44°04'09,96" N - Long. 012°35'09,88" E | | |
| O) Lat. 44°04'09,33" N - Long. 012°35'10,51" E | | |

pertanto,

ORDINA

ART.1

Divieti

nell'AREA DI SICUREZZA 1 (evidenziata in verde) SONO VIETATE: la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la sosta di navi, galleggianti, imbarcazioni o natanti di qualsiasi tipo, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare;

nell'AREA DI SICUREZZA 2 (evidenziata in rosso), È VIETATO: l'ancoraggio per qualsiasi tipo di unità nonché esercitare la pesca professionale, sportiva e/o subacquea da fondo e/o con ogni tipo di rete, attrezzo e/o strumento, a strascico.

Le unità che accidentalmente dovessero incocciare con ancore, attrezzi da pesca o simili, le strutture/tubazioni sottomarine, devono abbandonare gli attrezzi stessi sul fondo, onde evitare possibili danni alle condotte stesse, dando informazione immediata all'Autorità Marittima.

Tale divieto non si applica:

- a. ai mezzi navali della Ditta "Heratech" Srl o chi per essa operante per le attività di manutenzione dei diffusori/condotte sottomarine in argomento previa comunicazione alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Rimini;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

ART.2

Prescrizioni

I Comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei dell'area di sicurezza in questione dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza, adottando – se del caso – tutte le manovre e precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione dei diffusori quando in corso.

ART.3

Verifica permanenza funzionalità segnalamenti marittimi

È fatto obbligo al concessionario delle AREE DI SICUREZZA di curare il perfetto funzionamento e posizionamento dei segnali marittimi presenti nelle medesime aree così come indicato nel Rende Noto e di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima, per l'emanazione del previsto avviso ai naviganti, qualsiasi tipo di avaria e/o assenza dei segnalamenti marittimi

ART.4

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza e chiunque manometta gli appositi segnali monitori, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno perseguiti a mente degli artt. 1112, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero per quanto riguarda le unità da diporto, ai sensi dell'art.53 del Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto) e saranno

ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'indirizzo **www.guardiacostiera.gov.it/rimini** nonché con l'opportuna diffusione tramite e.mail agli enti interessati a vario titolo.

L'Ordinanza n. 64/2020 in data 29/09/2020 di questa Capitaneria di porto – Guardia Costiera, è abrogata.

Rimini, (data e protocollo digitale)

IL COMANDANTE
G. E. (CP) Marcello MONACO
Firmato Digitalmente da Signed by:
MARCELLO MONACO
In Data/On Date:
martedì 21 giugno 2022 13:37:35

ALLEGATO "A"

